

3960/07
3304/07

n. 58914/2005 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 29 marzo 2007, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa


DA

CONDOMINIO di [REDACTED]
[REDACTED]

CONDOMINIO di [REDACTED]
[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via Hajech nr. 10, Milano, presso lo studio degli Avvocati Eugenio Antonio Correale ed Alessandra Tononi Correale, che li rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso per reintegrazione nel possesso,

ATTORI



CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliata in via
Andreani nr.6, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Manlio Marino,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Rossella Banchelli, Deborah Giudici e
Giulia Franceschetto per delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta,

CONVENUTA

Oggetto: procedimento possessorio

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29 marzo 2007

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l'esistenza del distinto condominio corrispondente al corpo
interno del civico nr. 16 di via Castelvetro di Milano si ricava dalle
produzioni della parte convenuta;

ritenuto che è di tutta evidenza che la porzione sottotetto del corpo interno
di via Castelvetro 16, che i Condominii attori assumono di possedere quale
parte comune condominiale e che [REDACTED]

[REDACTED] assume essere oggetto del suo possesso esclusivo non
potrebbe, in alcun caso, costituire parte comune di un supercondominio

[REDACTED], la cui stessa esistenza, in verità, non è stata chiarita
in causa, sicchè è, sotto ogni profilo, incontestabile il difetto di
legittimazione attiva del Condominio [REDACTED] e via [REDACTED]

[REDACTED]
considerato che la domanda di tutela possessoria sommaria

rilevante, sia perché taluni hanno dichiarato di non ricordare alcun particolare significativo in ordine al loro accesso al sottotetto di cui si discute (cfr. le deposizioni di [REDACTED], sia perché altri, pur avendo dichiarato di aver trovato la porta aperta in occasione dei loro accessi (così [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] hanno anche riferito di essersi recati solo una volta nel sottotetto per cui è causa, cosicché (aldilà della minima rilevanza di testimonianze di persone che hanno avuto un unico, occasionale rapporto con i luoghi per cui è causa) non pare possibile escludere che la porta sia stata fatta trovare aperta a costoro dall'amministratore condominiale, previe intese con la società convenuta, come riferito dal rag. [REDACTED] come pare confermato anche da un altro testimone sentito su richiesta della parte attrice, il sig. [REDACTED] - l'unico addetto a lavori di manutenzione che abbia affermato di aver eseguito una pluralità di interventi nello stabile di cui si discute e negli altri fabbricati di via [REDACTED] e via [REDACTED] il quale ha affermato che quando vi era la necessità di andare nel sottotetto, egli chiedeva le chiavi al custode, con ciò confermando la tesi di parte convenuta, secondo cui il vano sottotetto non era aperto alla *"utilizzazione, pacifica e affatto costante, ...da parte del condominio e della collettività dei condomini"*, come sostenuto dalle parti attrici;

ritenuto che per quanto sopra detto deve essere dichiarata inammissibile la domanda di tutela possessoria formulata dal Condominio di via [REDACTED] - via [REDACTED] (corpo esterno)/18/20 e, confermando l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria del procedimento possessorio, deve essere rigettata, per la sua manifesta infondatezza, l'identica domanda proposta dal Condominio di via [REDACTED] 6 (corpo interno), con la conseguente condanna solidale dei Condominii soccombenti alla rifusione delle spese di lite della controparte, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o
assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

DICHIARA

inammissibile la domanda di tutela possessoria del Condominio [redacted]
[redacted] (corpo esterno)/18/20, Milano;

CONFERMA

l'ordinanza emessa il 23 febbraio 2006 a conclusione della fase sommaria
del procedimento possessorio;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti;

CONDANNA

il Condominio [redacted]
[redacted] ed il Condominio [redacted]
[redacted] a rimborsare alla [redacted] no di
[redacted] le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per diritti,
€ 3.500,00 per onorari, € 625,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti
ed onorari e, così complessivamente, in € 5.625,00 oltre IVA e CPA come
per legge.

Così deciso in Milano, all'udienza del 29 marzo 2007.


il Giudice
Giovanni Rollero

